



COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 3
 in data: **09.04.2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addi **nove** del mese di **aprile** alle ore **20.45** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 18/2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – Bonazza Aries	Presente	10 – Bettinelli Barbara	Presente	
2 – Barbieri Corrado	Presente	11 – Marazzi Daniele	Presente	
3 – Della Noce Adriano	Assente	12 – Fortini Brian	Presente	
4 – Vailati Roberto	Presente	13 – Rotigliano Alice	Presente	
5 – Spinelli Umberto	Presente			
6 – Aschedamini Marianna	Presente			
7 – Lorenzetti Francesca Valentina	Presente			
8 – Deias Sergio	Presente			
9 – Comandulli Simona	Presente			

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE: _____

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
MARINA CRISTIANI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la deliberazione C.C. n. 33 del 30/10/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Visti:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. – Serie Generale in data 18.01.2021 (n. 13), che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

Visto altresì il Decreto Legge n.41 del 22.03.2021 che proroga ulteriormente al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte del responsabile dell'area competente;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali ed in particolare le dichiarazioni di voto, per i quali si fa riferimento alla registrazione digitale conservata agli atti comunali;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- di determinare** le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno 2021, come risulta dal seguente prospetto:

Tipologia di immobile	Aliquota
Abitazione principale di categoria A/1, A/3, A/4, A/5, A/9, A/7 e relative pertinenze. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	Esente
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille con detrazione € 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - c.d. "beni merce", fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali	1,0 per mille
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.1, comma 758, legge n.160/2019)	7,6 per mille
Fabbricati gruppo "D", ad eccezione della categoria D10	9,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservata allo Stato
Altri fabbricati	9,6 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille

2. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

3. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione


Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BONAZZA ARIES



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA MARANO

La presente deliberazione viene:

pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000.

Addì, . . . 20 APR 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
ATTILIA DELLA TORRE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE